



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro

La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marcella Angelini

Presidente

dott. Andrea Lama

Consigliere

dott. Roberto Pascarelli

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. **158/2023** RGA di riassunzione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 7236/2023, resa nell'adunanza camerale del 27/01/2023 e pubblicata in data 13/03/2023;

avente ad oggetto: accertamento negativo di obbligo contributivo;

posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 22/06/2023;

promossa da

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f.: 80078750587 – P. Iva 2121151001), in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Renato Vestini, Anna Paola Ciarelli e Oreste Manzi elettivamente domiciliato in Bologna, presso l'ufficio legale della Sede Provinciale dell'Istituto stesso;

ricorrente in riassunzione;

contro

POSTE ITALIANE s.p.a. (C.F. 97103880585 – Partita IVA 01114601006), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Lina Galante, elettivamente domiciliata presso il Servizio Legale della società, sito a Bologna in Via Zanardi, 28;

resistente in riassunzione;

e nei confronti di

CONSORZIO STABILE THESIS, in persona del legale rapp.te p.t. –
(contumace);

resistente in riassunzione;

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;

udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite,
come in atti trascritte;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 09/09/2011 innanzi al Tribunale di Forlì, Giudice del Lavoro, POSTE ITALIANE S.p.a., premetteva:

- che in data 07.06.2011 le era stato notificato un verbale di accertamento n. 39/INPS del 31/05/2011 (doc 1 in fascicolo INPS di 1° grado) da parte di INPS e DIREZIONE PROV.LE DEL LAVORO (ora ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO), con il quale, in esito a procedura ispettiva, era stato acclarato il mancato versamento di contributi previdenziali relativi a prestazioni lavorative compiute da dipendenti della FINCOOP s.r.l. (fallita in data 2/10/2009 ed a cui era nel frattempo subentrata la GRUPPO SPLENDIDA), facente parte del Consorzio Hiram (di poi Consorzio Stabile Thesis), nel contesto dei contratti d'appalto intercorsi fra detta società e Poste Italiane,
- e che nel verbale detta ultima veniva individuata e tenuta responsabile in solido per il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 29, comma 2°, D.lgs.276/2003;

Tanto premesso, impugnava il citato verbale, chiedendone la declaratoria di nullità, illegittimità e/o inefficacia, domandando in subordine, e per l'ipotesi di propria ritenuta soccombenza, di esser tenuta indenne dal Consorzio Stabile Thesis.

In particolare le POSTE ITALIANE fondavano la propria domanda principale sulla ritenuta inapplicabilità dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 ad essa ricorrente, in quanto ente pubblico; sulla intervenuta perenzione del termine di decadenza dell'obbligo solidale, fissato in un anno dalla cessazione dell'appalto dall'art. 29 co. II ovvero in due anni, per effetto della modifica introdotta con l'art. 1 co. 911 L.n. 296/2006, con riguardo ai contratti successivi all'entrata in vigore della novella; inapplicabilità alla fattispecie dell'azione di cui all'articolo 1676 c.c..



Si costituivano in giudizio l'INPS e la SCCI S.p.a., Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS s.p.a., che contestavano in toto la domanda attorea, della quale chiedevano il rigetto deducendo l'infondatezza del ricorso sotto tutti i profili evidenziati.

Si costituiva altresì la Direzione Territoriale del Lavoro di Forlì-Cesena che deduceva l'inammissibilità della domanda nei suoi confronti per carenza di interesse.

Si costituiva altresì il Consorzio Stabile Thesis, chiamato in causa da POSTE ITALIANE che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo parte nel rapporto una propria consorziata, la prescrizione (*rectius*, la decadenza) della domanda e l'infondatezza della stessa nel merito.

La causa, istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, veniva decisa all'udienza del 5 aprile 2017 con sentenza n. 125/2017 con la quale il Tribunale di Forlì dichiarava inammissibile il ricorso nei confronti dello ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, rigettava la domanda per il resto nei confronti di INPS, dichiarando tenuto e condannando il CONSORZIO STABILE THESIS a tenere indenne la ricorrente POSTE ITALIANE di ogni pagamento ch'essa fosse tenuta ad effettuare ad INPS in relazione ai fatti dedotti in giudizio; condannava, infine, la ricorrente POSTE ITALIANE a rifondere le spese di lite allo ISPETTORATO ed all'INPS, liquidandole come in dispositivo.

Avverso la prefata sentenza promuoveva appello POSTE ITALIANE, assumendo la violazione dell'art. 29, c. 2 D. Lgs. n. 276/2003 e ribadendo, quindi, l'eccezione di asserita intervenuta decadenza ex art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003 per decorso del termine biennale (termine elevato a due anni per effetto della modifica apportata all'art. 29, 2° comma cit., dall'art. 1, comma 911, Legge 27/12/2006, n. 296) dalla cessazione dell'appalto in cui sarebbe incorso l'INPS nel richiedere il pagamento degli obblighi contributivi accertati con il verbale ispettivo per cui è causa.

Si costituiva in giudizio l'Inps che resisteva alla domanda avanzata chiedendone il rigetto e la conferma della impugnata sentenza; rimaneva contumace il CONSORZIO STABILE THESIS.

Questa Corte di Appello, con sentenza n. 514/2018 accoglieva il ricorso in appello e, in riforma della sentenza Tribunale di Forlì n. 125/2017, dichiarava l'INPS decaduto dalla facoltà di richiedere a POSTE ITALIANE SPA, quale



committente obbligato solidale ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. numero 276/2003, i contributi e le somme aggiuntive non versate da FINCOOP SRL nel periodo 20/10/2005 30/11/2008 nell'ambito del contratto di appalto cui era poi succeduta altra impresa facente parte del CONSORZIO STABILE THESIS, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio;

Avverso tale decisione l'INPS proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi. Con il primo motivo, l'INPS denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 12, l. n. 153/1969, e succ. mod. e integraz., per non avere questa Corte di merito considerato che l'azione proposta nei confronti di POSTE ITALIANE aveva titolo nella sua responsabilità in quanto obbligata principale a corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti di Fincoop s.r.l. (e dunque anche i relativi contributi previdenziali) giusta verbale di conciliazione del 3.7.2009;

Con il secondo motivo, l'INPS lamentava violazione e falsa applicazione dell'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, per come rispettivamente modificato dall'art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 251/2004, e dall'art. 1, comma 911, l. n. 296/2006, per avere questa Corte di merito ritenuto che il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell'appalto, entro cui l'appaltante può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'appaltatore, dovesse applicarsi anche agli enti previdenziali che richiedano all'appaltante il pagamento di contributi e premi dovuti dall'appaltatore.

POSTE ITALIANE resisteva con controricorso, nel mentre CONSORZIO STABILE THESIS, sebbene ritualmente intimato, non svolgeva attività difensiva.

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7236/2023, resa nell'adunanza camerale del 27/01/2023 e pubblicata in data 13/03/2023, ritenuta l'inammissibilità del primo motivo di ricorso proposto dall'INPS, ha accolto, invece, il secondo, cassando la sentenza impugnata e rinviando anche per le spese a questa Corte d'Appello, in diversa composizione. Nell'ordinanza per cui è rinvio è stato stabilito il seguente principio di diritto: *< il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 21, d.l. n. 5/2012 (conv. con l. n. 35/2012), non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, che rimane invece soggetta al solo termine di*



prescrizione (così Cass. nn. 18004 del 2019 e 41373 del 2021) >,

Con ricorso ex art. 392 c.p.c., depositato in data 03/04/2023, l'INPS ha provveduto a riassumere la controversia, chiedendo a questa Corte d'Appello, *"in applicazione del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 7236/23 (...) rigettare l'avverso ricorso in appello, siccome infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Forlì n. 125/17.*

Con vittoria di spese, diritti e compenso professionale di tutti i gradi di giudizio successivi al primo".

Il ricorso in riassunzione proposto dall'INPS è stato ritualmente notificato a mezzo PEC, sia a POSTE ITALIANE s.p.a., sia al CONSORZIO STABILE THESIS.

Il CONSORZIO STABILE THESIS, non essendosi costituito in giudizio, è stato dichiarato contumace all'odierna udienza.

Poste Italiane s.p.a., ritualmente costituitasi in giudizio, preso atto della decisione della Suprema Corte di Cassazione, ha chiesto che questa Corte voglia: *"[...] -nel merito, accertare e dichiarare Consorzio Stabile Thesis a tener indenne Poste Italiane spa "da ogni pagamento che dovrà effettuare all'INPS in relazione ai fatti dedotti in giudizio" con condanna del medesimo alla restituzione di quanto è stato corrisposto a titolo di contributi dei propri dipendenti da Poste Italiane in esecuzione del Verbale di accertamento n. 39/INPS ossia € 234.302,00, oltre che alle spese di tutti i gradi di giudizio;*

-condannare l'INPS alla restituzione delle spese legali che Poste Italiane ha corrisposto in esecuzione della sentenza n. 125/2017 del Trib. Forlì ;

-compensare le spese tra Poste Italiane ed INPS dei giudizi successivi al primo, con condanna dell'INPS alla restituzione delle spese ricevute dalle Poste in esecuzione della sent. n. 125/2017 del Trib. Forlì. [...]".

Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va, innanzitutto, precisato che si è formato il c.d. "giudicato interno" sul capo della sentenza n. 125/17 del Tribunale di Forlì che ha dichiarato inammissibile la domanda diretta ad ottenere la nullità/annullamento del verbale ispettivo per cui è causa formulata nei confronti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; così come si è formato il giudicato anche sul capo della sentenza che ha disatteso l'eccezione di inapplicabilità dell'art. 29, 2° comma del D. L.vo n. 276/03 nei confronti di Poste



Italiane ed, infine, in relazione al capo della sentenza che, disattendendo le eccezioni sollevate in atti dal CONSORZIO STABILE THESI, ha accolto la domanda di manleva proposta nei suoi confronti dalla società, allora ricorrente; trattandosi di autonome statuizioni non oggetto di specifica impugnazione nel giudizio di appello celebrato innanzi a questa Corte.

Quanto alla residua materia del contendere, rileva la Corte che il ricorso in riassunzione proposto dall'INPS risulta fondato per i motivi appresso indicati.

Al riguardo, va innanzitutto evidenziato che in ipotesi, come quella di specie, di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto con la conseguenza che questa Corte, nella presente fase processuale, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata dai Giudici di Legittimità, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.

Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità così statuisce: *“A norma dell’art. 384, primo comma, c.p.c., l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione”* (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 26.05.2021, n. 14691).

Svolta questa doverosa premessa, alla luce del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza per cui rinvio, va qui ribadito quanto già puntualmente argomentato nella sentenza n. 125/17 del Tribunale di Forlì, laddove, per quanto ancora d'interesse in questa sede, è stato osservato che: *“(...) b) l'azione dell'Istituto previdenziale non è preclusa dall'operatività della decadenza, invocabile solo in caso di azione diretta dei lavoratori nei confronti del committente, notandosi, tra l'altro, che non conta che il contratto fosse in corso di esecuzione all'1.1.2007.*

In questo si esauriscono le censure di parte ricorrente, che nulla precisa circa le voci e la quantificazione dell'importo richiesto dall'INPS. [...]”.

In relazione a quest'ultima puntuale constatazione del Giudice *a quo*, va evidenziato che effettivamente nessuna contestazione è stata mossa quanto al merito “vero” della pretesa contributiva fatta valere dall'INPS, vale a dire in



ordine alla effettiva sussistenza, o meno, delle infrazioni accertate con i verbali ispettivi del 31/05/2011 elevati nei confronti di POSTE ITALIANE, quale obbligata in solido, e di FINCOOP SOC.COOP. a r.l. e Consorzio THESIS, quali obbligati principali (v. verbali in atti).

Per effetto del principio di non contestazione, da valere con riferimento all'atteggiamento processuale assunto dalla parte allora ricorrente, essendo stata dimostrata l'inconferenza dei rilievi "formali" dalla stessa svolti, l'INPS, attore sostanziale nel presente giudizio, deve ritenersi esonerato dall'onere di dover fornire la prova circa l'esistenza dei crediti contributivi azionati.

In particolare, poiché la società allora ricorrente non ha assunto alcuna difesa relativamente al merito degli addebiti contributivi per cui è verbale - peraltro, assolutamente non contestabili, posto che trattasi di mere omissioni contributive relative ai lavoratori utilizzati per il periodo contributivo preso in esame nei verbali medesimi - ne deve necessariamente conseguire il riconoscimento degli stessi, siccome non contestati.

Sul punto si richiama il costante indirizzo della Suprema Corte di Cassazione che ha ritenuto che l'attore può essere esonerato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda o se il convenuto tiene un comportamento omissivo, nel qual caso la non contestazione dei fatti costituisce, quale inadempimento dell'onere processuale previsto dall'art. 416, 3° comma, c.p.c., un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, ovvero se la parte che avrebbe interesse a negare quei fatti li abbia esplicitamente ammessi ovvero abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze e argomentazioni logicamente incompatibili con il disconoscimento di un fatto che, ricorrendo tali condizioni, può ritenersi pacifico tra le parti; il giudice che assume la qualità incontrovertibile dei suddetti fatti ha il dovere di specificare la natura della causa che conferisce ai fatti tale qualità (omissione o non contestazione), nonché la fonte processuale di tale qualificazione. (Cass., sez. lav., 14.01.2004, n. 405; conforme anche Cass, sez. III, 6.02.2004, n.2299).

Detto orientamento ha assunto, tra l'altro, anche un fondamentale riconoscimento normativo, dal momento che l'art. 115 c.p.c., sotto la rubrica "*Disponibilità delle prove*" oggi prevede espressamente che "*Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte*



costituita .

Da tutto ciò consegue, quindi, da un lato che l'INPS può legittimamente richiedere il pagamento dei contributi accertati come dovuti, e dall'altro che il medesimo Istituto è esonerato, per le ragioni viste, dall'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa.

Sul punto, nel proprio gravame, POSTE ITALIANE nulla aveva aggiunto né precisato, limitandosi ad una assai generica contestazione che, però, come detto, nulla aggiungeva al quadro fattuale posto dall'appellato Istituto a fondamento della propria pretesa contributiva che, in quanto non contestata, doveva e deve, quindi, per ciò solo ritenersi riconosciuta.

In ogni caso, si rileva che dalle evidenze risultanti dalle produzioni documentali in atti, ed *in primis* dai verbali ispettivi, emergeva ed emerge con assoluta chiarezza la fondatezza della pretesa contributiva azionata dall'Istituto, relativa, ripetesi, alle omissioni contributive di cui si sono rese responsabili le sue controparti per i periodi e con riferimento ai lavoratori presi in esame nei verbali medesimi.

Il Tribunale di Forlì nella sentenza n. 125/17, qui gravata, ha ritenuto corretto l'addebito contributivo nei termini anzidetti.

La sentenza di primo grado, quindi, non merita(va) affatto le censure che le erano state mosse da Poste Italiane s.p.a. con il proposto gravame e va, pertanto, riconfermata alla luce del principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte nell'ordinanza per cui è rinvio.

Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbenti di ogni altro aspetto della vertenza, il ricorso in riassunzione proposto dall'INPS va accolto con statuizioni come da dispositivo.

Le spese del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, per quanto riguarda i rapporti fra l'INPS e POSTE ITALIANE s.p.a., vanno poste a carico della società allora appellante *ex art. 91 c.p.c.*, vista la sua totale e netta soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi per fase contemplati dal D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto ai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia (€ 234.302,00) e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.

Per quanto riguarda i rapporti fra POSTE ITALIANE s.p.a. ed il CONSORZIO



STABILE THESIS, le spese di tali gradi del giudizio vengono poste a carico del predetto Consorzio ex art. 91 c.p.c. in considerazione della sua netta soccombenza rispetto alla domanda di manleva proposta nei suoi confronti e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, in misura pari ai minimi tabellari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (stante l'assenza di attività istruttoria), tenuto conto della desistenza palesata dal Consorzio, rimasto contumace, rispetto ai capi della sentenza di primo grado che lo hanno visto soccombente, valutabile ai sensi dell'art. 4, 1° co. del D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

P.Q.M.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:

- rigetta l'appello proposto da Poste Italiane s.p.a. nei confronti della sentenza del Tribunale di Forlì n. 125/17 che, per l'effetto, si conferma integralmente;
- condanna POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., a rifondere all'INPS, in aggiunta alle spese del giudizio di primo grado, così come già liquidate, le spese del giudizio di appello, che si liquidano in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge; le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 7.655,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge e le spese del presente giudizio di rinvio, che si liquidano in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge;
- condanna il CONSORZIO STABILE THESIS in persona del legale rappresentante p. t., a rifondere a POSTE ITALIANE s.p.a., in aggiunta alle spese del giudizio di primo grado, così come già liquidate, le spese del giudizio di appello, che si liquidano in € 4.997,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge; le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.828,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge e le spese del presente giudizio di rinvio, che si liquidano in € 4.997,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 22.06.2023



Il Consigliere est.

dott. Roberto Pascarelli

Roberto Pascarelli

Il Presidente

dott.ssa Marcella Angelini

Marcella Angelini

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi

minuta depositata il 23.6.2023



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi